



NEWS

# Euroconference

**Edizione di giovedì 26 Giugno 2025**

## CASI OPERATIVI

**Le spese sostenute per prestazioni osteopatiche sono detraibili solo se rese da un professionista sanitario**

di Euroconference Centro Studi Tributari

## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

**Il ravvedimento operoso dell'acconto Imu dovuto**

di Laura Mazzola

## IVA

**Le società quotate escono dallo split payment dal prossimo 1° luglio 2025**

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

## PATRIMONIO E TRUST

**Il trust al nodo della comunicazione C.R.S.**

di Ennio Vial

## IVA

**Enoturismo e separazione delle attività ai fini IVA**

di Luigi Scappini



## CASI OPERATIVI

### **Le spese sostenute per prestazioni osteopatiche sono detraibili solo se rese da un professionista sanitario**

di Euroconference Centro Studi Tributari

**webinar gratuito**  
**ESPERTO AI Risponde - Focus Accertamento 2025**  
**16 luglio alle 11.00 - iscriviti subito >>**



Mario Rossi si avvale delle prestazioni dell'osteopata Dr. Andrea Luppetti.

Nel corso del periodo d'imposta 2024 sono state rese 12 prestazioni, documentate da emissione della relativa fattura e pagate tramite carta di credito, per una spesa complessiva pari a 1.200 euro.

Si precisa che per tali prestazioni non vi è una prescrizione medica.

Si precisa altresì che il Dr. Luppetti ha la qualifica di fisioterapista abilitato.

Tali spese sono detraibili a seguito dell'indicazione nella dichiarazione dei redditi?

[\*\*LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRACTICO...\*\*](#)



**FiscoPratico**

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.



## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

### ***Il ravvedimento operoso dell'acconto Imu dovuto***

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

#### **Compensazione dei crediti d'imposta nel modello F24**

Analisi sistematica della normativa vigente, delle deroghe, delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 e della Circolare 16/E/2024: impatti operativi per professionisti e imprese

Scopri di più

Lo scorso 16 giugno 2025 è scaduto il **versamento dell'aconto** (prima rata) dell'imposta municipale propria (**Imu**) relativa all'anno in corso.

I contribuenti che non avessero provveduto totalmente o parzialmente al pagamento possono correggere gli eventuali **errori** o **omissioni** tramite l'istituto del **ravvedimento operoso**, entro i termini di cui all'[\*\*articolo 13, D.Lgs. 472/1997\*\*](#), come indicato dall'[\*\*articolo 1, comma 774, L. 160/2019\*\*](#).

Affinché il ravvedimento sani la violazione, i contribuenti devono rimuovere la **medesima violazione**, oltre a provvedere al **versamento delle sanzioni e degli interessi legali** sull'imposta tardivamente versata.

In particolare, la sanzione può essere **ridotta** a:

- **1/15 del 12,5 per cento per ogni giorno di ritardo**, ossia lo 0,0833 per cento, per i versamenti effettuati con un ritardo **non superiore a quindici giorni** (“**ravvedimento sprint**”);
- **1/10 del 12,5 per cento**, ossia l’1,25 per cento, per i versamenti effettuati con un **ritardo superiore a quindici ma inferiore a trenta giorni** (“**ravvedimento breve**”);
- **1/9 del 12,5 per cento**, ossi l’1,3889 per cento, per i versamenti effettuati con un **ritardo superiore a trenta ma inferiore a novanta giorni**;
- **1/8 del 25 per cento**, ossia il 3,1250 per cento, per i versamenti effettuati **oltre i novanta giorni ma entro un anno** (“**ravvedimento lungo**”);
- **1/7 del 25 per cento**, ossia il 3,5714 per cento, per i versamenti effettuati **oltre un anno ma entro i due anni**;
- **1/6 del 25 per cento**, ossia il 4,1667 per cento, per i versamenti effettuati **oltre i due anni**.

Gli interessi legali **maturano giorno per giorno** e si applicano all'importo dovuto a titolo d'imposta.



Il tasso degli interessi legali, come fissato con D.M. 10.12.2024, è del **2 per cento per l'anno 2025**.

Il versamento deve essere effettuato tramite presentazione del **modello F24**, barrando la casella relativa al **“ravvedimento operoso” (“Ravv.”)** ed indicando **l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta**, degli **interessi e delle sanzioni**.

In particolare, **non sono previsti codici tributo particolari** e gli importi devono essere versati con il medesimo codice dedicato all'imposta principale.

Si evidenzia che:

- **interessi e sanzioni possono essere versati anche in momenti diversi;**
- **errori non rilevanti** nel calcolo e nel versamento delle sanzioni non invalidano l'operazione, a condizione che sia **manifesta la volontà di ravvedere l'errore o l'omissione**.

Infine, si rammenta che, a norma dell'[\*\*articolo 1, comma 762, L. 160/2019\*\*](#), il contribuente può decidere autonomamente di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in un'**unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell'anno di imposizione**.

Qualora il contribuente abbia **optato per tale soluzione**, ma il versamento effettuato si sia rivelato insufficiente, ai fini dell'individuazione dei termini per effettuare il versamento comprensivo del ravvedimento operoso, deve ritenersi preferibile, in via meramente prudenziale, **computare i suddetti termini dal 16 giugno**, ferma restando la possibilità di un **confronto con l'ente locale**, quale **soggetto attivo dell'imposta** che potrebbe adottare un **comportamento pro contribuente**.



## IVA

# **Le società quotate escono dallo split payment dal prossimo 1° luglio 2025**

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

OneDay Master

## **Novità Iva per lo sport e il terzo settore**

Scopri di più

Dal prossimo 1° luglio 2025, le **società quotate escono dal perimetro soggettivo di applicazione dello split payment**, e particolare attenzione assume il **momento di emissione della fattura elettronica**. L'istituto dello *split payment* ([articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972](#)), introdotto in Italia per **contrastare l'evasione dell'IVA**, prevede che per le operazioni effettuate nei **confronti di determinati soggetti** (tra cui, fino al 30 giugno 2025, le società quotate nell'indice FTSE MIB) l'**IVA venga versata direttamente dall'acquirente all'Erario**, anziché dal fornitore. L'[articolo 10, D.L. 84/2025](#), recependo la Decisione UE 2023/1552, ha abrogato la lettera d) del comma 1-bis dell'[articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972](#), escludendo così le **società quotate** dal perimetro dello *split payment* a partire dal prossimo 1° luglio 2025.

L'intervento normativo si inserisce nel solco di **una progressiva armonizzazione della disciplina IVA a livello europeo** e risponde anche alle indicazioni comunitarie, che hanno sempre visto con cautela l'estensione dello *split payment* a **soggetti privati quotati**, in quanto potenzialmente lesivo del **principio di neutralità dell'IVA**. L'aspetto più rilevante riguarda l'individuazione della **data di emissione della fattura elettronica** come elemento discriminante per stabilire **se un'operazione debba essere assoggettata o meno allo split payment**. In particolare, la **data riportata nel campo "data" della fattura elettronica** rappresenta lo spartiacque tra il vecchio e il nuovo regime.

Questo principio si fonda su quanto già chiarito dalla **prassi amministrativa in occasione di precedenti modifiche normative** (ad esempio, la [circolare n. 27/E/2017](#) in occasione dell'ingresso delle quotate nello *split payment* dal 1° luglio 2017). La logica resta speculare: così come allora la data di emissione determinava l'ingresso nel regime, oggi ne determina l'uscita. Tuttavia, la sola **data formale non sia sufficiente**: occorre infatti considerare anche il momento di effettuazione dell'operazione e l'esigibilità dell'imposta, elementi che possono **incidere sulla corretta individuazione del regime applicabile**.

Operativamente, per i **fornitori delle società quotate** è necessario distinguere tra **fatture immediate e fatture differite**:



- nel primo caso (**fattura immediata**) il documento deve essere emesso **entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione** (consegna del bene o incasso del corrispettivo). Se la consegna avviene il 30 giugno 2025, la **fattura può essere emessa fino al 12 luglio 2025**, ma l'operazione rientra nel regime dello *split payment* in quanto la data di emissione deve risultare **non oltre il 30 giugno**;
- nel secondo caso (fattura differita) il **documento può essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**, ma la data da indicare deve corrispondere all'ultima operazione del mese di riferimento o, convenzionalmente, alla fine del mese stesso. In tal modo, la fattura differita relativa a **operazioni di giugno 2025**, anche se emessa a luglio, rientrerà nello *split payment* in quanto si tratta di operazioni effettuate in un periodo (giugno 2025) in cui il **regime è ancora applicabile per le operazioni effettuate nei confronti delle predette società quotate**.

Questa impostazione richiede **grande attenzione da parte degli operatori**, sia nella gestione amministrativa che nei sistemi informativi, per evitare errori che potrebbero **comportare contestazioni o sanzioni**. La modifica introdotta dal D.L. 84/2025 **non intacca gli altri soggetti destinatari del regime di scissione dei pagamenti**, per i quali, quindi, è necessario, anche dopo il 30 giugno 2025, rispettare le stesse regole già in essere alla predetta data. In particolare, si ricorda che il MEF pubblica annualmente **sul proprio sito gli elenchi dei soggetti tenuti ad applicare lo split payment**.

Tali elenchi hanno efficacia costitutiva, poiché solo i soggetti effettivamente inseriti hanno l'obbligo di applicare il regime dello **split payment per l'anno di riferimento**. Gli elenchi comprendono: le **società controllate di fatto** o di diritto da amministrazioni centrali o locali, enti o società controllate dagli enti nazionali di previdenza e assistenza e le **società partecipate da amministrazioni pubbliche** per una quota superiore al 70%. Per l'individuazione delle pubbliche amministrazioni, invece, si fa riferimento all'**articolo 1, comma 2, L. 196/2009**, ed agli enti individuati dalla normativa sulla **fatturazione elettronica**.



## PATRIMONIO E TRUST

### ***Il trust al nodo della comunicazione C.R.S.***

di Ennio Vial



A horizontal banner with a blue background. At the top left, it says "Master di specializzazione". In the center, the word "Trust" is written in white. At the top right, there is a small white box containing the text "Scopri di più".

Il prossimo **30 giugno 2025** è in scadenza la **comunicazione CRS** (*common reporting standard*) con riferimento ai **dati finanziari** relativi all'annualità **2024**. Si tratta di una **comunicazione che interessa principalmente gli istituti finanziari** quali le **Banche residenti in Italia** che devono comunicare all'Agenzia Entrate l'esistenza di "**account**" intestati a **soggetti non residenti** nel nostro Stato e così, dal lato opposto, anche le istituzioni finanziarie estere comunicheranno alle rispettive Amministrazioni fiscali l'esistenza di **rapporti finanziari con clienti italiani**.

Tantissimi sono, infatti, i Paesi che aderiscono a questo scambio automatico di informazioni nel settore finanziario. L'elenco dei paesi partecipanti è **aggiornato periodicamente dall'OCSE** ed è consultabile a questo [link](#).

Si tratta, infatti, di uno **scambio disciplinato a livello internazionale dall'OCSE**, recepito poi a livello comunitario dalla Direttiva 2014/107/UE (c.d. DAC2) e in **ambito nazionale dalla L. 95/2015** attuata poi con D.M. 28/12/2015.

Secondo l'[art. 1, comma 1, lett. n\) del Decreto attuativo](#), i soggetti comunicanti sono da individuarsi, in via generale, nelle entità che si qualificano come **Istituzioni finanziarie italiane** e che, in quanto tali, sono tenute alla **comunicazione CRS**. Ricordiamo, infatti, che, anche **in assenza di "clienti" non italiani**, è sempre dovuta la c.d. **comunicazione negativa** per **assenza di dati da trasmettere**. Nello specifico, sono istituzioni finanziarie comunicanti le **Banche**, le **Società di gestione accentrata**, le **Poste Italiane S.p.A. per attività Banco Posta**, le SIM ed SGR, le **Imprese di assicurazioni ramo vita**, i **fondi OICR**, le **Società fiduciarie**, gli IMEL e gli istituti di pagamento e molti altri. Tra i soggetti comunicanti nella lettera n) fanno capolino anche i "*Trust che presentano i requisiti di Istituzione di custodia o Entità d'investimento B residenti in Italia (se almeno uno dei trustee è una Istituzione finanziaria italiana)*".

Diventa, quindi, **fondamentale capire quando un Trust ha i requisiti per qualificarsi Istituzione di custodia o Entità d'investimento** e valutare, altresì, quali **sono i dati da comunicare** ovvero, in assenza di detti dati, capire come **trasmettere la comunicazione negativa**.

Un trust può essere qualificato come **Istituzione finanziaria comunicante**, se soddisfa



congiuntamente i seguenti requisiti:

1. più del 50% del **reddito lordo** del trust è prevalentemente attribuibile ad attività di investimento, **reinvestimento e negoziazione di attività finanziarie** (cd. “gross income test”). Possiamo quindi affermare che i **trust enti non commerciali**, dotati di solo un codice fiscale, la cui unica fonte di reddito è il c.d. “passive income”, relativo a **dividendi pagati dalla società di cui il trust è socio**, soddisfano sempre questo requisito. Ma non basta. È altresì necessario soddisfare il **successivo requisito**;
2. il patrimonio/fondo del trust (o anche una parte di esso) è **gestito in modo discrezionale** da un **trustee che è esso stesso un’Istituzione finanziaria**, che amministra le attività finanziarie (cd. “managed by test”). La condizione in questione, come osserva il Commentario OCSE alla disciplina CRS, **non è mai soddisfatta quando il trustee è una persona fisica!** In questo caso, il **trust non dovrà fare alcuna comunicazione entro il prossimo 30 giugno 2025** per difetto del requisito “soggettivo”. Se, diversamente, il **trustee è una banca o una fiduciaria**, il requisito si considererà sempre soddisfatto e, pertanto, **entro il 30 giugno di ogni anno è dovuta la comunicazione CRS, anche in assenza di dati da trasmettere.**

Sul punto, si segnala l’interessante documento di **Studio n. 1/2016 dell’Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Milano** che fornisce, altresì, taluni **e esempi di come e quando questa comunicazione risulti dovuta**. Un ulteriore **strumento a commento della normativa** in questione, è dato dall’implementation handbook dell’OCSE, consultabile al seguente [link](#).

Un tema ancora dibattuto tra gli operatori attiene a situazioni in cui il **trustee del trust discrezionale sia una società italiana che opera come “trust company”**. Lo studio n. 1/2016 conclude nel ritenere che se il trustee è una **trust company**, trattandosi di una **struttura simile ad una “fiduciaria”**, fa sì che risulti soddisfatto il “*managed by test*” in capo al trust, comportando la necessità di **effettuare la comunicazione CRS entro il prossimo 30 giugno** (positiva o negativa). Cosa dire, quindi, per quei trust il cui **trustee è una trust company**, costituita in forma di **società semplice, tra due familiari vicini al disponente?** È anche questa **una trust company simile ad una fiduciaria**, comportando il soddisfacimento del ***managed by test?***

Chi scrive, quantomeno in via prudenziale, consiglia in **presenza di trust company** di qualsiasi “tipologia”, di **effettuare le comunicazioni CRS**. L’unico modo per evitare detta comunicazione, se risulta soddisfatto ***l’income test***, è quello di utilizzare un **trustee persona fisica**.



## IVA

## **Enoturismo e separazione delle attività ai fini IVA**

di Luigi Scappini

Master di specializzazione

### Azienda vitivinicola: gestione, controllo e fiscalità

Scopri di più



Con l'[articolo 1, comma 502, Legge n. 205/2017](#) (Legge di bilancio 2018) il Legislatore ha introdotto una nuova fattispecie di attività connessa per il mondo agricolo, quella del c.d. **enoturismo**; attività che, alla luce dei dati emersi, sta riscontrando **indubbio successo**, nonostante il momento di **difficoltà che sta incontrando il settore**.

L'enoturismo **consiste**, come previsto dal [comma 502](#) richiamato, in *“tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine.”*.

Nel momento in cui un imprenditore vitivinicolo intende **iniziare l’attività enoturistica** deve **verificare** sia quanto richiesto dal **D.M. 12 marzo 2019**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2019, sia dalla eventuale **legge regionale** emanata; infatti, bisogna avere a mente che, sulla falsariga di quanto previsto per **l’attività agrituristica**, in cui vige una norma nazionale (Legge n. 96/2006) ed è demandata alle singole Regioni e Province autonome l’effettiva regolamentazione, anche per **l’enoturismo si è definito questo sistema normativo**.

A questo si aggiunge la **possibilità**, prevista dall'[articolo 2, comma 3, D.M. 12 marzo 2019](#), da parte delle **Regioni** e delle **Province** autonome di **Trento** e **Bolzano**, di **promuovere** autonomamente, o in collaborazione con le organizzazioni più rappresentative dei settori vitivinicolo e agroalimentare, e con gli enti preposti o abilitati, la **formazione teorico-pratica** per le aziende e per gli addetti, anche al fine di **garantire il rispetto dei requisiti e degli standard minimi** di cui al presente decreto e di promuovere il **miglioramento della qualità dei servizi offerti**.

Nel momento in cui l’attività viene esercitata da parte di un imprenditore agricolo, la stessa si considera, come detto, **attività connessa**, ai sensi dell'[articolo 2135, comma 3, c.c.](#) e, da un punto di vista **fiscale** si rendono applicabili, ove possibile, le regole stabilite per l’attività **agrituristica** dall'[articolo 5, L. 413/1991](#).



L'[\*\*articolo 5, al comma 1\*\*](#), prevede, ai fini delle imposte **dirette**, la **determinazione** del reddito imponibile in misura **forfettizzata** tramite **l'applicazione di un coefficiente di redditività** in misura pari al **25%** dell'ammontare dei ricavi conseguiti con **l'esercizio dell'attività enoturistica**, al netto dell'IVA.

Sono **esclusi** da tale regime, i **soggetti** di cui all'[\*\*articolo 87, comma 1, lett. a\) e b\), TUIR\*\*](#), nonostante, per effetto della Riforma fiscale, di cui alla L. 111/2023, anche a tali soggetti è data la possibilità di applicare il regime forfettizzato previsto per le prestazioni di servizi dall'[\*\*articolo 56-bis, comma 3, TUIR\*\*](#).

Ai fini di una corretta **parificazione di trattamento** si ritiene necessario un intervento del Legislatore in tal senso.

**Discorso diverso** per quanto riguarda le regole **IVA** applicabili all'attività enoturistica che prevedono, **senza distinzione** di soggetti, la **determinazione** dell'imposta dovuta riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al **50%** del suo ammontare, a titolo di **detrazione forfetaria** dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.

Questi **rappresentano i regimi naturali** applicabili da un imprenditore agricolo, **salvo facoltà** concessa dal successivo comma 3, di **optare** per l'applicazione delle **regole ordinarie** (determinazione del reddito in via analitica e dell'IVA seguendo le regole dell'[\*\*articolo 19, D.P.R. n. 633/1972\*\*](#)). L'opzione, che è **vincolante** per un **triennio**, deve essere **applicata congiuntamente** sia per le **imposte dirette che per l'IVA**.

Nell'ipotesi in cui l'imprenditore agricolo **non eserciti** tale **opzione** si verrà a determinare una "**discrasia**" tra le **regole IVA** applicate all'attività principale (regime speciale ex [\*\*articolo 34, D.P.R. 633/1972\*\*](#) che rappresenta il regime naturale o regime ordinario) e **quella enoturistica con obbligo**, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 36, D.P.R. 633/1972, di procedere alla **separazione delle attività**.

L'azienda vitivinicola che esercita anche attività enoturistica, infatti, **non** potrà mai qualificarsi quale **impresa mista** ex [\*\*articolo 34, comma 5, D.P.R. 633/1972\*\*](#), poiché, per effetto dei requisiti **standard** previsti dal D.M. 12 marzo 2019, **non si potrà mai essere in presenza di un'attività occasionale**.

La **separazione** delle attività comporterà, altresì, l'**obbligo** di procedere al **passaggio interno** tra **attività principale e attività enoturistica** dei prodotti utilizzati.

Tale situazione non si manifesta nel caso in cui **l'imprenditore decida di optare per entrambe le attività per le regole IVA ordinarie**.